



COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Provincia di Frosinone)

“Medaglia d’argento al merito civile”

SETTORE 3° “Servizio LL.PP.”

Email: resp.areatecnica@comune.piedimontesangermano.fr.it

PEC: ufftecnicipiedimontesg@pec.it

Sede: Piazza Municipio 1 c.a.p. 03030 – Cod. Fisc. 81000290601 – Tel. 0776 4029208-9

PROCEDURA APERTA

Art. 60, del D. Lgs n. 50/2016 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

**APPALTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI "MESSA IN SICUREZZA
DISSESTI IDROGEOLOGICI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO
COMUNALE”.**

Il codice identificativo CIG: 8518663F14

Codice CUP: G97C20000120005

ALLEGATO N° 3

SCHEMA DI CONTRATTO

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
RELATIVI AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI ZONE VARIE
DEL TERRITORIO COMUNALE"**

CUP: CIG REP. N.

L'anno il giorno del mese di, in, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile,

TRA

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO, (in seguito per brevità indicata come Amministrazione), con sede legale in Piazza Municipio 1, codice fiscale e partita IVA n. 00347620437, rappresentata dal, nato a il domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, in virtù delle norme del vigente Statuto Comunale e del disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del decreto del Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano n. del

E

- (Contraente) l'ing. / arch. di seguito indicato come "Professionista" con sede legale in, via, codice fiscale e Partita IVA n. con studio in a Codice ATECO, Iscrizione ente previdenziale, rappresentata dal Sig., nato a il, in qualità di (libero professionista singolo ovvero capogruppo / mandatario dell'RTP costituito da come da atto di costituzione n. del, rappresentante del Consorzio ecc.)

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. del, del Responsabile della struttura competente, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- con determina n. del, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto al Professionista/al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da (mandataria) e da (mandante), (mandante);
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del/i professionista/i ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo al professionista/ai professionisti che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- il professionista /il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa/atto pubblico notarile informatico;
- Tutti i diversi suddetti atti sopra richiamati risultano alle parti ben noti ed agli stessi esse intendono fare riferimento; pertanto essi si intendono integralmente recepiti anche se, per la loro natura, non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche relativi ai lavori di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa sita nei pressi della località capoluogo.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato prestazionale e descrittivo (di seguito indicato Capitolato) che, firmato dalle parti, si allega al presente contratto in parte integrante e sostanziale, quale "Allegato "A";
- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara, che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione;
- all'interno dell'offerta economica "riduzione tempistiche" di consegna del progetto così come presentata in sede di gara, che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
- consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata a partire dal giorno e terminerà con la conclusione delle attività, sulla base delle seguenti tempistiche:

- Redazione progetto definitivo, _____ giorni naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico;
- Redazione progetto esecutivo, _____ giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

L'importo contrattuale, è pari ad Euro , (/) oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, per tutte le prestazioni descritte nei precedenti articoli e per quelle ad essere riconducibili, direttamente o indirettamente.

I corrispettivi sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere; b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE - ACCETTAZIONE LIVELLI PRECEDENTI DI PROGETTAZIONE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive variazioni. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC del Professionista è

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità di cui al Capitolato.

ART. 7 - SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia _____ di al n., C.F. _____, P.IVA con studio in _____ a _____ Codice ATECO Iscrizione ente previdenziale _____.

ART. 8 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La/e persona/e fisica/che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto sulla base di quanto offerto in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

a) iscritto all'Ordine degli _____ della provincia _____ di al n. _____, C.F. _____, P.IVA con studio in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale. In corso di esecuzione del contratto svolgerà l'attività di:

b) iscritto _____ all'Ordine _____ degli _____ della provincia _____ di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____ con studio _____ in _____ a _____ Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale. In corso di esecuzione del contratto svolgerà l'attività di :

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il professionista che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è:

_____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia dial n. _____, C.F. _____, P.IVA _____ con studio in Codice ATECO _____ Iscrizione ente previdenziale

Detto Professionista deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, a quanto espressamente previsto dagli articoli 91 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che si intende qui integralmente riportato.

Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.

ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato prestazionale e descrittivo e dall'Offerta tecnica così come proposta dal Professionista in sede di gara.

(in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti). Il responsabile delle prestazioni di cui al presente articolo è

Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTP indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall'Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.

ART. 11 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROFESSIONISTA

- Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione;

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

La/Il Signor/a quale responsabile dell'attività contrattuale per il Professionista

In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dal Professionista è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo il Professionista fornisce i seguenti recapiti

Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Amministrazione e dai suoi rappresentanti al soggetto di cui al presente articolo nonché all'incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di cui all'art.7, si intende effettuata al Professionista.

Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Amministrazione è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

12.1 - FATTURAZIONE

La fatturazione da parte del Professionista e i pagamenti da parte dell'Amministrazione avverranno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nel Capitolato prestazionale e descrittivo all'art. 13.

Le **fatture, predisposte e trasmesse** in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione codice IPA e dovranno contenere i seguenti riferimenti: SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI ZONE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Nel caso di Raggruppamento le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture ad opera dei professionisti mandanti del RTP, la mandataria trasmette all'Amministrazione, con le modalità previste al precedente articolo 5, il resoconto delle attività svolte nel periodo in esame da tutte i Professionisti facenti parte del Raggruppamento. Nello stesso resoconto dovranno essere indicate anche eventuali modifiche avvenute nel periodo in esame, rispetto alla ripartizione percentuale delle attività previste al precedente articolo 10 e le motivazioni di tali variazioni. Nel caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno respinte.

La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia delle polizze assicurative, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

12.2 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi

termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore di esecuzione del contratto.

È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 14 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

Il Direttore all'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 20 e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 14 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 - PENALI

L'Amministrazione fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma del presente contratto. Il Professionista, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 25 del Capitolato prestazionale e descrittivo e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il Professionista dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

14.2 - RISOLUZIONE

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

1456 del codice civile:

- nei casi previsti all'art. 26 e 27 del Capitolato prestazionale e descrittivo;
- nei casi previsti all'art. 27 del presente Contratto;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione della disciplina riguardante il subappalto;
- in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 20 nelle modalità previste dall'articolo stesso e al Capitolato prestazionale e descrittivo;
- in caso di violazione dei doveri di riservatezza ed astensioni;
- in caso di revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura sostitutiva;
- perdita o sospensione della capacità a contrattare con la p.a. in seguito a provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare applicazione di misure di prevenzione o sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Amministrazione;
- superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto al Professionista se inadempiente.

ART. 15 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Professionista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati agli articoli 1, 17 e 27 del presente contratto, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata con le modalità stabilite dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dal Capitolato. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ART. 17 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

17.1 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;
- controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal capitolato prestazionale e descrittivo, ridotte nella misura cui all'offerta del Professionista.

Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi della L. 20/1994 e s.m.i.

Il Professionista è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Professionista è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Professionista non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il Professionista, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Professionista restandone sollevata l'Amministrazione.

17.2 - RISERVATEZZA

Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione.

Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Professionista ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante n. del , con la quale si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse del Professionista stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro (/00).

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto il Professionista incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Professionista dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

ART. 19 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Professionista ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato prestazionale e descrittivo, il Professionista ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità RCT/RCO.

A tal proposito gli originali delle polizze: RCT n. del e RCO n. del sono state consegnate in data odierna all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio/fornitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.

Il Professionista ha anche presentato la dichiarazione della compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile

professionale di cui all'articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva:

documento n. del
riferito alla polizza da rilasciare avente massimale pari a € ... secondo le previsioni dal capitolato. La suddetta dichiarazione è conservata in atti presso gli uffici dell'Amministrazione. Tale polizza deve essere presentata all'Amministrazione prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'Amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Per l'intera vigenza contrattuale il Professionista è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, il Professionista, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno comunque trattati ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente nell'ambito della presente consultazione; limitatamente ai dati personali si informa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 - GDPR, che:

- il Titolare del Trattamento è
- il Responsabile del Trattamento dei Dati per la presente procedura è

ART. 22 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Il Professionista rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico del Professionista. Il presente contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa, sottoposto a registrazione con oneri a carico dell'affidatario.

Il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Cassino con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

il Sig. dichiara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli allegati (Art. 12 (Fatturazione e pagamenti), 14 (Penali e risoluzione del contratto), 17 (Obblighi e responsabilità dell'appalto definitivo), 19 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 20 (Coperture assicurative), 22 (Recesso contrattuale), 25 (Foro competente).

Piedimonte San Germano li,

Per il professionista:

Per l'Amministrazione:

